

Club per l'UNESCO di Venezia

REGOLAMENTO 2019

TITOLO I – Denominazione sede - Scopi

Art.1 – Denominazione sede

Il Club per l'UNESCO di Venezia", costituito il 31 dicembre 1991, aderisce alla Federazione italiana dei Club UNESCO, ha sede a Venezia, presso l'UNESCO, Palazzo Zorzi, Castello 4930.

Art.2 – Natura e scopi

Il Club è una libera associazione apartitica e aconfessionale, senza scopi di lucro; si propone di diffondere i principi della comprensione internazionale, connessi strettamente con i Diritti dell'Uomo, con la tolleranza e la solidarietà, in conformità con gli ideali e l'azione dell'UNESCO, assumendo le opportune iniziative nei campi dell'educazione, delle scienze, della cultura, dell'informazione e della salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale, in ambito sociale, scolastico ed extrascolastico.

Tutte le iniziative sono rivolte in primo luogo ai Soci del Club.

TITOLO II – Soci e quota sociale

Art. 3 – Adesione Soci

Il Club è aperto al contributo di chiunque sia disponibile ad operare per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, a tal fine gli aspiranti soci, purché maggiorenni possono presentare apposita domanda firmata, sottoscritta da almeno un socio effettivo.

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere la domanda di un aspirante socio ritenuto non idoneo.

Art. 4 – Categorie Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

- ordinari, con quota sociale intera;
- famigliari di soci ordinari, con quota sociale ridotta;
- juniores, fino al trentacinquesimo anno d'età, con quota sociale ridotta;
- onorari triennali, (categoria riservata a coloro che per le opere e le attività svolte, secondo il giudizio del Consiglio direttivo, conferiscono prestigio e decoro al Club), esonerati per il triennio dal versamento della quota sociale; tra questi vengono compresi anche i Presidenti onorari;
- sostenitori (categoria riservata a coloro che si impegnano in modo particolare al raggiungimento degli scopi sociali mediante contributi e finanziamenti), esonerati dal versamento della quota sociale.

Art. 5 – Dimissioni o allontanamento

L'adesione all'Associazione si intende rinnovata tacitamente per l'anno successivo, qualora non siano pervenute le dimissioni almeno un mese prima dell'inizio dell'anno sociale.

La qualifica di socio si perde:

- 1) per il mancato pagamento della quota sociale annua,
- 2) per espulsione dal Club per gravi motivi, a giudizio del Consiglio Direttivo, anche su segnalazione del Collegio Arbitrale.

In nessun caso le quote sociali vengono restituite.

Art. 6 – Quote sociali

Le quote sociali sono riferite all'anno sociale; la loro entità è stabilita e approvata dal Direttivo; la riduzione delle quote sociali non può superare il 40% delle quote ordinarie.

In caso di trasferta per rappresentanza, situazione economica permettendo, viene riconosciuto un gettone forfettario a carico del Club, fissato di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Così pure alcune gratuità saranno, se possibile, concesse a persone che si occupano di organizzazioni impegnative.

TITOLO III – Organi del Club

Art. 7 – Sono organi del Club

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Arbitrale.

Art. 8 – Assemblea dei Soci – Compiti, convocazioni, validità

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con la quota sociale annua.

Compiti dell'Assemblea sono:

- l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- la definizione degli indirizzi programmatici per l'attività da svolgere durante l'anno sociale;
- l'elezione delle cariche sociali, con scadenza triennale.

L'Assemblea viene convocata dal presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci e degli indirizzi programmatici; per l'elezione delle cariche sociali viene normalmente convocata ogni tre anni.

L'Assemblea può essere convocata nel corso dell'anno sociale su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno il 10% dei Soci. L'avviso di prima e seconda convocazione con l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno 10 giorni prima della data prevista.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Ciascun Socio può rappresentare per delega - valida a tutti gli effetti - un solo socio impossibilitato a partecipare alla riunione. La delega è valida soltanto per l'evento al quale si riferisce.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che nomina tra i presenti un Segretario verbalizzante.

Le deliberazioni - salvo eventuali deroghe previste dallo Statuto - sono valide se prese con maggioranza del 50% + 1 dei voti validi.

Art. 9 – Consiglio Direttivo - Composizione e durata

Il Consiglio Direttivo è composto da sette consiglieri , compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; inoltre i Componenti il Collegio Arbitrale, su loro richiesta, possono partecipare al Direttivo previa approvazione del Presidente del Direttivo e senza diritto di voto.

Il Presidente uscente assume la carica di Presidente Onorario ed è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ma con il diritto di esprimere il proprio parere.

I Consiglieri, e il Collegio Arbitrale vengono eletti dall'Assemblea con un'unica scheda a voto segreto. La scheda riporterà in ordine alfabetico distinto i nominativi dei candidati al Consiglio Direttivo e al Collegio Arbitrale.

Lo svolgimento delle elezioni è regolato dall'allegato Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea (vedi pagg.6/7 del presente Regolamento).

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni.

Al Consiglio Direttivo, così come al Collegio Arbitrale, possono candidarsi tutti i Soci con almeno un anno di appartenenza al Club.

Art. 10 – Collegio Arbitrale

Il Collegio Arbitrale è costituito da tre soci, eletti in occasione del rinnovo delle cariche sociali, di cui il più votato assume le funzioni di presidente; compito del Collegio è di controllare la corretta applicazione dello Statuto e il rispetto delle norme di comportamento dei Soci.

Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente, o su richiesta del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta si manifesti uno stato di disagio o per ragioni che interessano l'attività del Club medesimo.

Il Collegio Arbitrale ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto; rimane in carica tre anni.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Come da Statuto dei Club Unesco italiani, il primo eletto per maggioranza dei voti nell'elezione dell'Assemblea dei soci è di fatto il Presidente, salvo il caso in cui egli rinunci alla carica. Nella prima riunione il Consiglio Direttivo neo eletto notifica la nomina del Presidente ed assegna le cariche di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere secondo la graduatoria delle preferenze espresse dai Soci votanti, la disponibilità e la competenza dei membri eletti.

Il Consiglio attua gli scopi sociali secondo le indicazioni approvate dall'Assemblea; a tal fine ha la più ampia libertà di scelta ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Esso predispone proposte di interventi per il nuovo anno sociale e approva i bilanci redatti dal Tesoriere e l'eventuale variazione della quota sociale.

Nomina alla scadenza dei mandati un Comitato Elettorale composto da tre Soci uno dei quali fa da Presidente, per l'esecuzione di quanto previsto dal regolamento per le elezioni.

Art.12 – Consiglio Direttivo - Riunioni

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta al mese, fatta salva la necessità di riunioni più frequenti con avviso di convocazione anche verbale, ma con la precisazione dell'ordine del giorno.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, deleghe (scritte) comprese.

Qualora un Consigliere non partecipi alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificazione, è considerato decaduto .

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza.

In caso di parità ha valore determinante il voto del Presidente.

In casi di urgenza il Presidente può riunire il Consiglio ristretto, composto dal Presidente stesso, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e dal Segretario, e deliberare in base alle risultanze del Consiglio. Il verbale viene redatto per ogni riunione e verrà approvato all'inizio della riunione successiva.

Art.13 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente il Club sia verso i Soci e la Federazione cui il Club aderisce, sia verso terzi.

Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo, assegnando eventuali compiti ai Consiglieri; inoltre può assegnare a terzi, anche non Soci, sentito il Consiglio direttivo, incarichi gratuiti non però per l'esecuzione di attività inerenti al programma in corso.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente che pertanto opera per delega di statuto. In caso di assenza del Vice presidente, viene sostituito dal Consigliere più anziano o dal Segretario. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 14 - Segretario

Il Segretario cura i rapporti tra Club e Soci; a tale scopo fissa gli orari di apertura della Segreteria, provvede alla corrispondenza e a quanto altro necessario per il regolare funzionamento del Club; è responsabile della conservazione della documentazione.

Il Segretario può chiedere la collaborazione di uno o più consiglieri o soci, tra i quali scegliere un verbalizzante che contribuisca alla compilazione dell'ordine del giorno, dei verbali e della corrispondenza, in accordo e in aiuto del Segretario, collaboratore scelto d'intesa con il Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 15 – Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili; provvede ai pagamenti e alla riscossione delle quote sociali con l'aiuto della Segreteria; registra tutte le entrate e le uscite; compila i bilanci consuntivi e preventivi che presenterà con sua relazione all'assemblea dei Soci; conferma o meno la copertura delle spese che il Consiglio si accinge ad approvare; cura infine le variazioni di spesa approvate da Consiglio. Può farsi aiutare da un Consigliere scelto tra i membri del Direttivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

TITOLO IV – Norme e disposizioni varie

Art. 16 – Anno sociale

L'anno sociale inizia ogni anno nel mese di ottobre e si chiude entro il mese di giugno.

Art.17- Entrate finanziarie

Le entrate finanziarie sono costituite da:

- quote sociali,
- sottoscrizioni;
- contributi da Enti Pubblici o Privati e da singoli Cittadini.

Tutte le entrate di qualsiasi tipo devono essere registrate; la loro gestione è di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Modifiche statutarie

Le modifiche allo Statuto, proposte da almeno il 10% dei Soci o dal Consiglio Direttivo e da questo approvate, vengono sottoposte all'Assemblea dei Soci per la ratifica, per la quale è

